



Scheda di approfondimento 3

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)

Trasporti pubblici

Le imprese di trasporti pubblici (treni, bus, filobus, tram, funicolari, cabinovie con più di otto posti, battelli, aerei ecc.) devono fare in modo che la loro offerta possa essere utilizzata senza difficoltà dai disabili.

La LDis accorda un termine di 20 anni (fino al 2024) per l'adeguamento delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli dei trasporti pubblici già in servizio, e un termine di 10 anni (fino al 2014) per quanto concerne i sistemi di comunicazione e i sistemi d'emissione di biglietti. Gli adeguamenti necessari dovranno essere effettuati entro la scadenza di questi termini.

Oltre a questi adeguamenti architettonici e tecnici alle esigenze dei disabili, la LDis impone alle imprese di trasporti pubblici di non rendere difficoltoso l'accesso alle loro prestazioni a causa di una disabilità. Così, ad esempio, un'impresa di trasporti aerei viola la LDis se chiede sistematicamente a ogni persona costretta su una sedia a rotelle, prima di autorizzarla ad acquistare un biglietto aereo, di far compilare dal proprio medico un formulario con domande sulla natura contagiosa della sua «malattia».

I disabili e le loro organizzazioni hanno il diritto di pretendere che l'autorità competente ordini alle FFS o a qualsiasi altra impresa concessionaria di eliminare lo svantaggio, se necessario procedendo in particolare a adeguamenti tecnici o architettonici; nell'ambito della «proporzionalità», questi adeguamenti possono essere pretesi prima della scadenza dei termini.

Se, in un caso specifico, un adeguamento prima della scadenza dei termini appare sproporzionato (ad esempio perché comporterebbe costi troppo importanti), l'impresa di trasporti pubblici può essere liberata da questo obbligo. Essa dovrà però proporre una soluzione di ripiego appropriata per i disabili che non possono beneficiare dell'offerta di trasporti pubblici.

La Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari alle imprese di trasporti pubblici per realizzare gli adeguamenti imposti dalla LDis.

Le disposizioni della LDis relative ai trasporti pubblici sono concretizzate in due ordinanze:

- ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis, RS 151.34)
- ordinanza del DATEC del 22 maggio 2006 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OR-TDis, RS 151.342)

“Ho saputo che la città in cui abito prevede di acquistare dei nuovi distributori automatici di biglietti. Visto che sono costretto su una sedia a rotelle, per me è importante che i pulsanti si trovino a un'altezza adeguata. Ai sensi della LDis, questo genere di esigenze dev'essere tenuto in considerazione.”

Alain, 32 anni, maestro di scuola costretto su una sedia a rotelle

Per maggiori informazioni specifiche sull'accessibilità dei trasporti pubblici per i disabili:

- [Ufficio federale dei trasporti](#)
- [Bureau Suisse Personnes handicapées et transports publics](#)

Froburgstrasse 4, 4601 Olten

Tel: 062 206 88 40

E-mail: info@boev.ch